

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati

dr. ssa Rossana BRANCACCIO

dr. ssa Olga PIRONE

dr. Roberto BONANNI

- Presidente

- Consigliere

- Consigliere relatore

all'udienza di discussione del 10.1.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n. 30/2017 R.G.

TRA

rappresentati e difesi dagli Avv.ti , giusta procura in atti, ed elettivamente

domiciliato in .

APPELLANTE

Ε

rappresentata e difesa dall'Avv. Maddalena Boffoli, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito, 10:

APPELLATA

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 4375/2016 del Tribunale di Roma.

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DEI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato telematicamente il 3.1.2017,

proponevano appello avverso la sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda da loro proposta unitamente ad altri dipendenti nei confronti dell' e volta a far dichiarare l'illegittimità della clausola 6 dell'ipotesi di accordo del 27.6.2014 e ad

ottenere la condanna della società convenuta alla restituzione degli importi indebitamente decurtati fino alla data di deposito della sentenza.

Si è costituita che preliminarmente eccepiva la tardività del proposto appello, atteso che la sentenza era stata pubblicata, con il deposito della stessa, in data 30.6.2016.

L'eccezione di inammissibilità del proposto appello per tardiva presentazione del medesimo è fondata.

Infatti, la sentenza impugnata risulta depositata e, pertanto, comunicata (art. 133 c.p.c.) il 30.6.2016, mentre il presente appello risulta proposto in data 3.1.2017, oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c.

Del resto, non può essere accolta l'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c. 2 c.p.c. avanzata dagli appellanti in data 3.1.2017 in quanto il dedotto tentativo di deposito del ricorso in appello in data 29.12.2016 non ha trovato riscontro alcuno nell'allegato doc. 1 da cui, se risulta l'invio a ca.roma@civile.ptel.giustiziacert.it di una mail avente ad oggetto "DEPOSITO (APPELLO , tuttavia non si rinviene la busta telematica cui si fa riferimento nell'istanza del 3.1.2017.

Inoltre, quand'anche si dovesse ritenere che alla mail sia stato effettivamente allegato il ricorso in appello, giova osservare che la fattura del 30.12.2016 di cui al documento n. 3 allegata alla su menzionata istanza di rimessione in termini attesta l'intervento tecnico della in pari data presso lo studio dell'Avv. circa i problemi di funzionamento della casella PEC Aruba e che ciononostante – considerato, altresì, che le giornate del 31.12.2016 e del 1.1.2017 cadessero rispettivamente di sabato e di domenica – il ricorso in appello non risulta

Ne consegue che l'appello deve essere dichiarato inammissibile.

In considerazione della soccombenza,

depositato il 2.1.2017, ma solo il seguente 3 gennaio.

devono essere condannati al pagamento delle spese del grado, che si liquidano nella misura di € 3,307,00 in ragione del D.M. n. 55/2014 (valore indeterminato) negli importi minimi per la fase di studio, introduttiva e di discussione con esclusione di quella istruttoria non espletata, tenuto conto della natura meramente processuale della decisione.

Si dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.

P. Q. M.

- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado sostenute dall'appellata, che liquida in complessivi € 3.307,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;

- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.

Roma, 10.1.2019

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE